



Disposizioni urgenti in materia fiscale

D.L. 84/2025 / A.C. 2460

Dossier n° 128 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
25 giugno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2460
D.L.	84/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
Iter al Senato:	No
Date:	
assegnazione:	17 giugno 2025
Commissione competente :	VI Finanze

Contenuto

L'**articolo 1** introduce delle modifiche volte a **circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte** dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai **pagamenti effettuati nel territorio dello Stato** italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero.

Si ricomprendono tra i **redditi di capitale** gli **interessi ed altri proventi finanziari** percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i **redditi diversi** le **plusvalenze** (minusvalenze) **derivanti dalla cessione**, a titolo oneroso, **di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale**.

Si stabilisce che le **operazioni straordinarie** concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la **successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono** fattispecie rilevante in termini di **abuso del diritto**.

L'**articolo 2** introduce delle modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES.

Nello specifico, la **disciplina sui limiti di riportabilità delle perdite fiscali**, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE **si estende ai conferimenti di azienda** fiscalmente neutri fuori dal perimetro di gruppo.

Inoltre, ferma restando la condizione di superamento del c.d. "**test di vitalità**", si introduce una **semplificazione al criterio di determinazione del limite del patrimonio netto** entro il quale è possibile **compensare le perdite fiscali** (in presenza di una relazione di stima giurata, valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, **ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori** alla data di riferimento delle perdite o dell'operazione, altrimenti si considera il valore contabile netto risultante dall'ultimo bilancio, senza considerare i conferimenti ed i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi) applicabile nei seguenti casi:

(a) **trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni fuori dal perimetro di gruppo o modifica dell'attività principale** (da intendersi quale mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività e non anche la mera immissione di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali);

(b) **operazioni di fusione e scissione societaria**, nonché di **conferimento di azienda** effettuate fuori dal perimetro di gruppo.

L'**articolo 3** **esclude** le **diminuzioni** di occupati delle **società collegate** dalla determinazione dell'**incremento occupazionale**, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, modifica il **criterio** in base al quale l'**imposta minima nazionale equivalente** eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fine del **calcolo della tassazione effettiva (lettera a))**; ridefinisce il **meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva**, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione (**lettera b))**; corregge il riferimento legislativo per **identificare correttamente la tipologia di**

interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate (**lettera c**)); consente la **detrazione**, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata **sulla base del criterio di ripartizione (lettera d)**). Il **comma 2** precisa il **periodo di imposta di decorrenza** delle disposizioni del presente articolo.

L'**articolo 5** interviene sui termini di presentazione, da parte del contribuente, della **documentazione** idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia. Con riferimento ai **periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2023 di riforma della fiscalità internazionale) si prevede che la predetta documentazione **debba essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024** (periodo in cui ricade l'approvazione del d.m. 6 dicembre 2024, attuativo della disciplina sulla documentazione in parola).

L'**articolo 6** **proroga al 15 settembre 2025**, soltanto per l'anno in corso, il **termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria** e dichiara la **validità** di alcune **delibere di approvazione** adottate **tardivamente** secondo la disciplina ordinaria.

L'**articolo 7** detta disposizioni in tema di **agevolazioni sulle accise, estendendo** i benefici fiscali per il gasolio **anche al biodiesel utilizzato tal quale**, stabilendo che il **programma** pluriennale è **esente da notifica preventiva** in materia di aiuti di stato e demandando a un **decreto ministeriale** il compito di definire le **modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli** delle **risultanze delle verifiche** sul rispetto dei criteri di sostenibilità.

L'**articolo 8** reca modifiche alla **disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore**, a seguito della **Comfort Letter** della Commissione europea del 7 marzo 2025.

Nello specifico, le **disposizioni** che disciplinano il **regime fiscale degli enti del Terzo settore** entrano in **vigore dal periodo di imposta successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2025**. Diversamente, l'**efficacia delle disposizioni** che disciplinano i **titoli di solidarietà** è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.

L'**articolo 9**, al **comma 1**, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, **elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile** medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Il **comma 2** introduce una **disposizione di coordinamento (lettera a)**; chiarisce che l'**opzione** affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (**lettera b**)).

L'**articolo 10** prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (c.d. *split payment*), **non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal **1° luglio 2025**.

L'**articolo 11** anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal decreto legislativo n. 43 del 2025, di riforma delle accise.

L'**articolo 12** considera **tempestive** le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate **entro l'8 novembre 2024**, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.

L'**articolo 13** **posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025** il termine di effettuazione dei **versamenti** inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA da parte dei **contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti** (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). Conseguentemente, per l'anno 2025 i suddetti **versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi** alla data del **21 luglio 2025** con applicazione della **maggiorazione**, a titolo di interesse corrispettivo, dello **0,40 per cento**.

L'**articolo 14** statuisce che la disciplina concernente l'**esenzione fiscale** per le somme destinate alle **riserve** per lo svolgimento delle attività statutarie delle **imprese sociali** o per l'incremento patrimoniale è **efficace a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2025**.

L'**articolo 15** reca le **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 16** stabilisce l'**entrata in vigore** del presente decreto-legge.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 16 articoli per un totale di 32 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **finalità** di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;

In proposito, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella sentenza n. 245 del 2022, ha affermato che "la semplice evocazione della materia tributaria [perché di troppo ampia portata *ndr*] nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge";

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 32 commi, uno richiede l'adozione di un atto attuativo (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate); in un caso inoltre è richiesta l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'**articolo 1, comma 1, lettere g) e h)**, reca modifiche alla disciplina delle deducibilità, ai fini IRES (e, per effetto del rinvio di cui all'articolo 56, comma 1, del Testo unico sulle imposte sui redditi, TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986, anche ai fini IRPEF), delle spese di vitto, alloggio viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea; in particolare, la lettera *g)* interviene sull'articolo 95, comma 3-bis, TUIR, prevedendo l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti nel territorio dello Stato; la lettera *h)* introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter nell'art. 109 TUIR, che prevedono la deducibilità, subordinata alla tracciabilità, delle medesime spese sostenute dalle imprese per gli amministratori (comma 5-bis) ed estendono tale disciplina alle spese per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi alle stesse condizioni previste dal comma 5-bis (comma 5-ter); in proposito, la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la nuova formulazione di cui al comma 5-bis mira a garantire coerenza applicativa ed evitare dubbi interpretativi; tuttavia, si osserva che dai nuovi commi 5-bis e 5-ter non si evince se le spese in questione siano diverse da quelle già previste dall'art. 95, comma 3-bis; *al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di un approfondimento.*